

COMUNE DI MANZANO
PROVINCIA DI UDINE



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 13.11.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 07.04.2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 19.12.2012*

ART. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità attraverso cui l'Amministrazione Comunale di Manzano provvede ad erogare contributi ed altri benefici economici ad Associazioni, Scuole, Comitati, Fondazioni, persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici.
2. Nel Titolo I del presente Regolamento vengono disciplinate le modalità di erogazione dei benefici economici per interventi con finalità socio-assistenziali.
3. Nel Titolo II del presente Regolamento vengono disciplinate le modalità di erogazione di contributi per progetti e iniziative di interesse generale.
4. Nel Titolo III del presente Regolamento vengono disciplinate le modalità di erogazione di benefici economici di carattere particolare.

ART. 2 (Elenco dei beneficiari)

1. Ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n.118, entro il 30 aprile di ogni anno, il Servizio Segreteria cura la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune dell'elenco dei soggetti che nel precedente esercizio finanziario hanno ottenuto i benefici di cui al presente regolamento.

TITOLO I BENEFICI ECONOMICI PER FINALITA' SOCIO ASSISTENZIALI

ART. 3

1. Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
Il Comune altresì attua un sostegno economico a quanti si trovano anche temporaneamente in una situazione di difficoltà economica o nella impossibilità di provvedere a soddisfare specifici bisogni di natura straordinaria.
2. Il sostegno è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Manzano e si estende agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno, nonché a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi, fatte salve le risorse finanziarie del Comune.
3. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base della domanda presentata dal soggetto richiedente, il Comune può erogare le seguenti prestazioni di assistenza economica:
 - a) sussidio ordinario continuativo: è teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro o l'esonero da somme dovute a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale.
 - b) contributo economico straordinario: è teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuta a cause di emarginazione o di specifici fattori (in quanto finalizzato ad esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia) mediante la concessione straordinaria ed anche in un'unica soluzione di somme di denaro.Ai fini dell'accesso all'assistenza economica di cui sopra, la verifica delle condizioni economiche del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Oltre ai casi sopra indicati trovano altresì applicazione, tutte le disposizioni legislative nazionali e regionali relative all'assistenza economica (L. 431/98, L.R. 4/2001 "Abbattimento canoni di locazione", L. 448/98, L.R. 4/2001 "Assegni per il nucleo familiare e di maternità"...) seguendo la regolamentazione e con i finanziamenti disposti dallo Stato e dalla Regione.
5. Per le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

TITOLO II

CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE

ART. 4 (Ambito di applicazione)

1. L'Amministrazione Comunale può concorrere con contributi ordinari e straordinari alla realizzazione di specifici progetti ed iniziative di singole persone fisiche, scuole, associazioni oppure di enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché i progetti e le iniziative siano riconducibili agli interessi generali o diffusi della Comunità locale, e rientrino nei fini istituzionali del Comune di Manzano, e ciò anche se il proponente dell'iniziativa non ha una sede o non è residente a Manzano.

2. Si presume, salvo una valutazione contraria e motivata dell'Amministrazione comunale, che i requisiti di rispondenza ad interessi generali o diffusi della Comunità locale e rientranti nei fini istituzionali del Comune come precisato dal precedente comma, siano indicati nei progetti e nelle iniziative che hanno per oggetto le seguenti tematiche e finalità:

- a) le attività culturali, umanistiche, tecnico-scientifiche ed educative;
- b) la celebrazione di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, religiose e politiche;
- c) la promozione dell'immagine di Manzano anche con convegni, mostre, saloni, spettacoli, o interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico, architettonico, urbanistico e monumentale o di arredo urbano;
- d) le attività sportive e ricreative del tempo libero, gli scambi internazionali e l'aggregazione sociale;
- e) la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività economiche e commerciali oggettivamente intese e riferibili all'interesse generale della Comunità locale;
- f) le attività umanitarie e socio assistenziali;
- g) la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- h) l'attività di prevenzione e recupero del disagio sociale, l'attività di incentivazione della formazione professionale e di solidarietà sociale;
- i) la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- l) le attività comunque caratterizzate da un rapporto significativo con la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi della Comunità manzanese;
- m) le attività ed iniziative promozionali e culturali connesse alle attività scolastiche e riferibile a soggetti legalmente riconosciuti;
- n) le attività a favore dei giovani.

3. In ogni caso l'Amministrazione Comunale potrà subordinare la concessione dei contributi al rispetto di precise garanzie o condizioni al fine di realizzare un migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

4. E' vietato concedere contributi per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità partitica o di movimenti o gruppi politici.

5. E' vietato concedere contributi relativi al finanziamento di spese per attività di informazione da effettuarsi anche nei novanta giorni precedenti alle tornate elettorali nazionali, amministrative o regionali. Il contributo può essere concesso solo nel caso in cui il beneficiario si impegni a sospendere le proprie attività nei 90 giorni precedenti alle tornate elettorali.

Art. 5 (Contenuto dei contributi)

1. Il Comune, previa formale istanza, può concedere, con deliberazione della Giunta comunale, contributi a sostegno di iniziative aventi finalità pubbliche o un interesse pubblico, ad Enti, Istituti, Scuole, Associazioni, Comitati, Organismi ed altri soggetti pubblici e/o privati - non aventi scopo di lucro, ciò mediante la concessione diretta di somme di denaro a fondo perso, oppure assumendo direttamente le spese e gli oneri (compreso l'uso gratuito di beni immobili e/o mobili - attrezzature - e/o apparecchiature informatiche) per i quali è richiesto l'intervento del Comune..

2. Il contributo può essere erogato in una o più soluzioni.
3. Tutti i manifesti, i depliant o gli altri atti pubblicitari relativi all'organizzazione di iniziative di carattere pubblico destinatarie dell'intervento del Comune devono recare, in caso di contributo economico, la dicitura "con il contributo del Comune di Manzano".
4. Il Comune, su richiesta dell'interessato, può concedere, con deliberazione della Giunta comunale, il patrocinio a sostegno di iniziative aventi finalità pubbliche o un interesse pubblico. In tal caso il richiedente dovrà farsi carico che gli eventuali manifesti, atti ecc.. pubblicizzanti le iniziative debbono recare la dicitura "con il patrocinio del Comune di Manzano".

ART. 6 (Territorialità degli interventi)

1. L'Amministrazione Comunale può concedere contributi anche per iniziative da realizzare al di fuori dei confini del territorio comunale, purché le iniziative siano riferibili alle esigenze della Comunità manzanese o anche volte a riaffermare il prestigio o il buon nome della stessa, ovvero a soddisfare generalizzati sentimenti umanitari o ad attirare l'attenzione di ambienti qualificati.
2. Per le finalità di cui al precedente comma i contributi possono essere concessi anche a persone fisiche non residenti nel Comune, o ad enti pubblici o privati o associazioni prive di una sede nel territorio di Manzano.

ART. 7 (Programmazione)

1. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio o con successivi atti di variazione determina l'ammontare delle risorse economiche che intende destinare ai contributi esprimendo in tal modo un indirizzo al fine di rendere prioritario il sostegno economico verso alcune tematiche di cui al precedente art. 4 comma 2.

ART. 8 (Modalità di erogazione)

1. I contributi sia ordinari che straordinari, di cui al presente regolamento, sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di apposita domanda degli interessati e previa istruttoria del Responsabile del Servizio.

Il Servizio competente valuta la regolarità delle domande mentre la Giunta Comunale decide in merito all'opportunità di concedere il contributo e sull'ammontare dello stesso.

2. I contributi concessi ai sensi del comma precedente:

- a) per attività ordinaria
- b) per attività straordinarie

saranno liquidati con determinazione del Responsabile del Servizio successivamente all'effettiva e corretta realizzazione delle iniziative ed alla presentazione del rendiconto, fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 3. Per accertare la regolare esecuzione delle iniziative il Servizio competente farà riferimento alle dichiarazioni ed alle altre documentazioni che il beneficiario del contributo deve presentare ai sensi del presente regolamento.

3. In casi particolari e motivati, la Giunta Comunale può concedere, a domanda, anteriormente alla realizzazione dell'iniziativa, la liquidazione anticipata di tutto o parte del contributo.

4. Realizzata l'iniziativa, nel caso previsto dal precedente comma 3, il beneficiario dovrà presentare il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della stessa. La Giunta comunale valutati i risultati anche economici, può chiedere la restituzione di tutto o parte del contributo dato anticipatamente qualora l'iniziativa non venga realizzata, o la spesa sostenuta per la sua realizzazione sia inferiore alla somma concessa.

5. Nel caso di erogazione anticipata del contributo e per le finalità di cui sopra, il beneficiario dovrà presentare, allegata alla domanda, una dichiarazione nella quale si impegna a restituire tutto o parte del contributo come, eventualmente, richiesto dalla Giunta comunale.

ART. 9 (Domanda di contributo)

1. I privati cittadini, le scuole, le associazioni o qualsiasi altro ente o persona giuridica privata o pubblica che intenda usufruire dei contributi di cui al titolo II del presente regolamento, deve

presentare domanda scritta, entro il termine del 31 gennaio dell'anno in cui si intendono iniziare le attività.

La domanda deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere corredata da:

- a) denominazione o ragione sociale, il rappresentante legale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b) oggetto, finalità dell'iniziativa e data presunta di svolgimento dell'iniziativa;
- c) bilancio economico preventivo dell'iniziativa;
- d) indicazione del contributo richiesto;
- e) nominativo del delegato alla riscossione del contributo.

2. Per le attività straordinarie la domanda di contributo può essere inoltrata anche oltre il termine di cui al comma precedente. La Giunta comunale può respingere la domanda di contributo ove non ritenga giustificata la deroga al termine ordinario di presentazione dell'istanza di contributo.

3. L'istanza di contributo deve essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica che intende usufruire del contributo.

4. L'Amministrazione Comunale successivamente alla presentazione dell'istanza e prima della concessione del contributo potrà chiedere al richiedente di rispettare alcune condizioni stabilite dal Comune.

5. Nel caso di documentazione incompleta il responsabile dell'istruttoria fisserà un termine per la regolarizzazione. In assenza di regolarizzazione la domanda verrà respinta.

In ogni caso è facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere copia dello statuto, dell'atto costitutivo, dell'elenco degli amministratori e dei soci dell'associazione.

ART.10 (Criteri di valutazione delle domande)

1. Successivamente alla data di scadenza della domanda di contributo la Giunta Comunale adotta i provvedimenti deliberativi relativi alla concessione dei contributi.

2. Al fine dell'assegnazione o del diniego e della determinazione dell'entità dei contributi la Giunta Comunale, tenuto conto anche dell'eventuale indirizzo di sostegno prioritario alle iniziative dato dal Consiglio Comunale (ai sensi del precedente art. 7) e della somma stanziata in bilancio per i contributi, farà riferimento ai seguenti criteri di priorità:

- a) idoneità e attitudine dei soggetti a proporsi e perseguire interessi di carattere generale;
- b) utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività o dell'iniziativa;
- c) interesse locale dell'iniziativa;
- d) disponibilità del richiedente a rispettare eventuali condizioni poste dall'Amministrazione Comunale;
- e) buon risultato dell'iniziativa in precedenti ed analoghe esperienze per cui è stato concesso il contributo e/o la dimostrata affidabilità nel raggiungere gli obiettivi da parte del richiedente.

3. I contributi assegnati dalla Giunta Comunale potranno essere liquidati solo dopo l'approvazione del rendiconto di cui al successivo articolo, fatte salve le ipotesi di anticipazione previste nel precedente articolo 8.

ART.11 (Rendiconto)

1. A conclusione delle iniziative, al fine di ottenere la liquidazione del contributo, sia ordinario che straordinario, concesso dalla Giunta Comunale, il beneficiario deve presentare entro il termine di 90 giorni la seguente documentazione:

- a) relazione sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- b) rendiconto della gestione dell'iniziativa, firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
- c) nel rendiconto dovranno essere evidenziati eventuali introiti di qualsiasi tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni erogati da altri enti pubblici o privati;
- d) dovrà essere indicata l'intestazione e il numero di conto corrente bancario con la sede di riferimento oppure l'indicazione della persona abilitata alla riscossione del contributo per conto dell'Ente beneficiario;

- e) copia delle fatture a dimostrazione della spesa sostenuta.
2. A conclusione delle iniziative dovrà inoltre essere consegnato gratuitamente al Comune il materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa per cui è stato concesso il contributo.

ART.12 (Decadenza)

1. Il destinatario dei contributi, nel caso di impossibilità a dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.
2. I soggetti assegnatari di contributi, decadono dal diritto di ottenere la relativa liquidazione, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
 - b) non venga presentata entro i termini stabiliti la documentazione prescritta nel precedente art. 11;
3. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato tutto o in parte e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, il beneficiario è tenuto alla restituzione della somma erogata, nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale e comunque non oltre i trenta giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di restituzione.
4. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato tutto o in parte e il contributo già erogato sia risultato superiore allo sbilancio effettivo dell'iniziativa, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quella parte di somma già erogata che residua alla copertura dello "sbilancio".
5. Qualora l'Amministrazione Comunale risulti creditrice di somme di denaro nei confronti dei beneficiari dei contributi, l'erogazione dei contributi è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.
6. L'Amministrazione ha facoltà di accesso ai luoghi in cui si tengono le iniziative ammesse a contributo al fine di accertarne il corretto svolgimento.

ART.13 (Liquidazione)

1. Il responsabile del Servizio competente, dopo aver verificato la regolarità della documentazione presentata a rendiconto, disporrà con determinazione la liquidazione della somma ammessa a contributo, ordinario o straordinario, disponendo eventualmente per la riduzione del contributo medesimo nel caso in cui si verifichi la fattispecie di pareggiare il medesimo al costo dell'iniziativa.

TITOLO III BENEFICI DI CARATTERE PARTICOLARE

ART. 14 (Norme generali)

1. Nel rispetto delle norme di cui al Titolo II, il Comune di Manzano può concedere benefici e vantaggi economici, anche per mezzo di esenzione di compensi dovuti all'Ente sempre che non costituisca ipotesi di danno alle economie per lo stesso.
2. Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.
3. La richiesta dei benefici di cui al presente Titolo III deve essere proposta entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario in corso; in casi particolari e motivati può essere fatta successivamente.
4. Nel caso in cui ad uno stesso soggetto nel corso dell'esercizio finanziario, siano già stati concessi dei benefici, l'assegnazione di nuovi benefici deve essere effettuata tenendo conto di quanto è già stato concesso o verrà presumibilmente concesso nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi del presente regolamento.
5. I benefici di cui al presente titolo non possono essere concessi a imprese società o consorzi che perseguono scopi di lucro.

6. Ad esclusione di quanto previsto dal successivo art. 21, i benefici di cui al presente titolo possono essere concessi nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 6, prescindendo dalla realizzazione di specifiche iniziative.

ART. 15 (Beni comunali ad uso di associazioni)

1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento gli impianti sportivi del Comune sono utilizzati o dati in concessione sulla base dei relativi regolamenti.

2. La concessione di immobili, di proprietà Comunale diversi dagli impianti sportivi, ad uso di enti anche pubblici o associazioni prive di scopo di lucro, per finalità rientranti nei fini istituzionali dell'associazione o dell'ente, può avvenire per decisione della Giunta Comunale a titolo di comodato o ad un canone di locazione anche inferiore a quello di mercato. L'utilizzo del bene immobile è disciplinato da apposita convenzione.

Nella convenzione deve essere precisato il periodo per cui viene concesso il bene immobile.

L'utilizzo del bene per fini diversi da quelli previsti dalla convenzione o per finalità non rientranti nei fini istituzionali dell'associazione o dell'ente costituisce causa di decadenza con conseguente risoluzione della convenzione.

3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le assegnazioni in comodato o in locazione di beni mobili di proprietà comunale.

4. L'istruttoria relativa a quanto previsto da questo articolo è svolta dal Servizio competente entro i termini previsti dalla legge o dal relativo Regolamento.

ART. 16 (Contributi per spese generali, utenze acquisti e manutenzioni)

1. La Giunta Comunale può concedere a enti e associazioni prive di scopo di lucro dei contributi per coprire le spese per utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, ecc.) o per spese generali. Tali contributi in ogni caso non possono essere superiori alla spesa per utenze o per spese generali sostenute dall'associazione o dall'ente nell'esercizio finanziario precedente.

Al fine di ottenere il contributo di cui poc'anzi il legale rappresentante dell'associazione o dell'ente, deve presentare un'apposita autocertificazione in cui si attesti:

- l'ammontare delle spese per utenze e per spese generali relative all'esercizio finanziario precedente e che a seguito del contributo non si realizzano utili o vantaggi personali, di soci o dipendenti. L'Amministrazione ha la facoltà di chiedere chiarimenti in ordine alla natura delle spese generali e l'ammontare delle spese per utenze.

Qualora non si abbiano riferimenti per gli anni precedenti la determinazione della Giunta Comunale verrà valutata sulla base del consumo e delle fatture presentate.

2. La Giunta Comunale può concedere agli enti e alle associazioni prive di scopo di lucro dei contributi per le spese relative a manutenzioni o per l'acquisto di attrezzature o materiali vari. Al fine di ottenere il contributo il legale rappresentante dell'associazione deve presentare, con la modalità di cui al precedente comma, l'istanza con l'indicazione del contributo chiesto e un preventivo di spesa. Il contributo verrà liquidato con determinazione del Responsabile del Servizio competente solo dopo che è stata eseguita la manutenzione o effettuato l'acquisto approvato dalla Giunta. Al fine della liquidazione il beneficiario dovrà presentare una dichiarazione in cui si impegna a non utilizzare la fattura per le spese o gli acquisti effettuati per chiedere ulteriori contributi al Comune o ad altri enti pubblici o privati. Per particolari motivi può essere concessa un'anticipazione di tutto o parte del contributo concesso.

3. Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso anche se richiesto dopo che sono state effettuate le relative spese. In ogni caso il contributo non può essere superiore alle spese effettuate.

L'Amministrazione Comunale può vincolare il contributo alla possibilità di utilizzare le attrezzature acquistate o anche acquistare le stesse e concederle in comodato con riserva di utilizzo a favore anche dell'Amministrazione Comunale.

ART. 17 (Benefici per iniziative già realizzate)

1. Per particolari motivi la Giunta Comunale, previa istruttoria del Servizio competente, su istanza dell'interessato può concedere contributi o altri benefici a privati cittadini, scuole, enti e associazioni prive di scopo di lucro che abbiano già realizzato iniziative o manifestazioni o qualsiasi altra attività riconducibile agli interessi generali o diffusi della comunità locale di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento.

2. Al fine dell'istanza per i contributi o i benefici di cui al comma precedente il richiedente:

a) deve precisare i particolari motivi che non hanno consentito di presentare nei termini l'istanza di contributo o beneficio prima della realizzazione dell'iniziativa o della manifestazione o dell'attività;

b) deve presentare la documentazione e il rendiconto di cui all'articolo 11.

ART. 18 (Omaggi e spese di rappresentanza)

1. Quando sussistano ragioni di pubblico interesse riferibili alla comunità locale, anche volte a riaffermare il prestigio o il buon nome della comunità, ovvero ad attirare l'attenzione di ambienti qualificati, la Giunta Comunale può disporre l'assunzione di idonei impegni di spesa per rinfreschi, pranzi o cene a favore delle personalità che intervengono.

2. Per le ragioni di cui al precedente comma l'Amministrazione può realizzare direttamente iniziative ed attività concedendo in omaggio coppe, trofei, medaglie ed oggetti simili o pubblicazioni varie.

ART. 19 (Concorsi culturali)

1. L'Amministrazione Comunale può bandire concorsi per l'assegnazione di somme di denaro od altri benefici ad artisti, studiosi, studenti che abbiano svolto studi ed opere riferibili: alla storia, alla vocazione, alla cultura o agli interessi della comunità manzanese.

2. La Giunta Comunale stabilisce le modalità del concorso e l'entità delle somme di denaro o dei benefici da assegnare.

ART. 20 (Beni immobili ad uso abitativo)

1. I beni immobili di proprietà Comunale ad uso abitativo, sfitti, sui quali non esiste una legale prelazione, possono essere concessi in locazione ai privati cittadini.

2. I beni immobili di proprietà Comunale ad uso abitativo, da locare con apposita deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto delle rilevanze economico-sociali e delle esigenze abitative in loco, sono concessi dalla Giunta Comunale ai cittadini che ne hanno fatto richiesta al prezzo stabilito dalla Giunta Comunale previo apposito bando che fissa i termini e le condizioni per la locazione dell'immobile.

3. Ai fini della determinazione dei criteri per l'assegnazione degli immobili il bando deve fare altresì riferimento ai redditi percepiti e alla residenza nel Comune di Manzano dei richiedenti.

4. In via eccezionale la Giunta Comunale può concedere temporaneamente, anche a titolo gratuito, l'abitazione di immobili comunali a persone residenti a Manzano in forte disagio economico e con urgente esigenza abitativa. In tali situazioni la Giunta Comunale può erogare anche contributi per la locazione di abitazioni private, o assumersi l'intera spesa della locazione di immobili di proprietà privata, la permanenza in strutture ricettive.

5. Il procedimento amministrativo relativo all'assegnazione degli immobili di cui al presente articolo è di competenza del Servizio Patrimonio. Ai fini dell'assegnazione può essere chiesto al Servizio Sociale apposita relazione sulla base della documentazione fatta pervenire dai richiedenti.

6. Rimane salva l'applicazione delle norme regolamentari che disciplinano specificatamente la materia riguardante l'assegnazione degli immobili del complesso abitativo denominato "case minime" (regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 13.11.2003).

ART. 21 (Esenzioni per l'uso degli impianti sportivi e di altri beni)

1. La Giunta Comunale, previa formale istanza, può concedere ad Enti, Istituti, Scuole Associazioni, Comitati, Organismi ed altri soggetti pubblici e/o privati - non aventi scopo di lucro,

l'esenzione parziale o totale dei canoni di utilizzo e/o di locazione degli impianti o di altri beni di proprietà dell'Amministrazione destinati allo svolgimento di attività sportive.

2. La Giunta comunale, in merito alla concessione di cui al comma che precede, previa istruttoria dell'Ufficio competente, provvederà dapprima a valutare l'entità dei contributi in denaro già concessi od ovvero le relative ed eventuali istanze presentate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

3. Nel caso in cui il valore dei benefici di cui ai due commi precedenti sia superiore a € 2.500,00, il Servizio competente, ha facoltà di chiedere agli enti e alle associazioni di presentare una relazione in cui si attesti le generalità e l'ammontare dei compensi a qualsiasi titolo erogati a ogni dirigente, istruttore, allenatore o preparatore atletico per l'attività prestata nell'ambito o per incarico dell'Associazione sportiva.

ART 22

Ulteriori contributi o benefici economici non previsti o disciplinati dalle norme precedenti possono essere assegnati per decisione del Consiglio Comunale nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 4 comma 2.

ART.23 (Disposizioni Finali)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è da intendersi abrogata ogni precedente disposizione regolamentare che disciplina la materia in questione (regolamento approvato con la deliberazione consiliare n.29 del 03.06.1991 e successive modifiche) fatta eccezione per il Regolamento per l'assegnazione e la gestione del complesso denominato "case minime" indicato nel precedente articolo 20 comma 6.